

Ispettorato Nazionale del Lavoro
Parere 29 novembre 2019, prot. n. 10202

Risposta a quesito inviato con nota prot. 11386 del 18/11/2019 dell'IIL Milano - omessa/tardiva denuncia di infortunio all'INAIL, competenza territoriale a conoscere del rapporto, ai sensi dell'art. 17, 5° comma della L. 698/1981.

Infortunati sul lavoro e malattie professionali - Omessa o tardiva denuncia di infortunio all'Inail - Competenza territoriale - Illeciti di natura omissiva - Obbligo di denuncia grava sul datore di lavoro - Invio comunicazione in via telematica alla sede Inail competente per territorio in base al domicilio dell'assicurato

Oggetto: risposta a quesito inviato con nota prot. 11386 del 18/11/2019 dell'IIL Milano - omessa/tardiva denuncia di infortunio all'INAIL, competenza territoriale a conoscere del rapporto, ai sensi dell'art. 17, 5° comma della L. 698/1981.

Facendo seguito alla richiesta di parere in oggetto, si evidenzia che la questione è già stata affrontata da questa Direzione in una precedente nota diretta all'Ispettorato territoriale di Macerata che ad ogni buon conto si allega.

In proposito va considerato che l'illecito in questione ha natura omissiva atteso che l'obbligo di denuncia grava sul datore di lavoro che, ai sensi dell'art. **53 del Dpr n. 1124/1965**, e successive modifiche e integrazioni, è tenuto ad adempierlo inviando la comunicazione, in via telematica, alla sede Inail competente per territorio in base al domicilio dell'assicurato che è tenuta a gestire la relativa pratica secondo le indicazioni dell'Istituto (cfr. circolari INAIL n. 54/2004; n. 34/2013; n. 10/2016).

Come noto, nel caso di illeciti di natura omissiva la competenza si radica nel luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nei termini di legge.

Pertanto, la condotta, nelle ipotesi in questione, si perfeziona laddove l'obbligo di comunicazione andava assolto, determinandosi una coincidenza tra il luogo di commissione e luogo di accertamento dell'infrazione.